

CAMERA DEI DEPUTATI N. 482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, PREARO, SCALIA, ISGRÒ, CENGARLE, TOROS,
ARMATO, MANCINI ANTONIO, BIANCHI GERARDO**

Presentata il 27 settembre 1963

Autorizzazione alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti e sussidi al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1960, n. 1898, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, è stata autorizzata ad investire somme per l'acquisto di beni immobili, per una quota non superiore al 30 per cento della riserva matematica.

Ora a parte il fatto che fino a questo momento detta facoltà non è stata per nulla esercitata per difficoltà di vario genere, si ha motivo di ritenere che l'acquisto di immobili non potrà che riguardare in misura ridotta edifici per uso di abitazione, per cui saranno ancora una volta destinate a rimanere insoddisfatte le legittime aspettative del numeroso personale telefonico che non avendo potuto beneficiare dell'assegnazione degli alloggi costruiti dall'A. S. S. T. con i fondi stanziati in applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2521 e 3 dicembre 1957, n. 1215, aspira a provvedersi di una casa confortevole ed adeguata alle proprie esigenze familiari.

Inoltre, la predetta autorizzazione concessa alla predetta Cassa non può che essere considerata che il primo passo verso una

migliore utilizzazione dei cospicui fondi della stessa Cassa, la quale alla data del 30 giugno 1963 ha chiuso il proprio bilancio con le seguenti risultanze:

CONTO PATRIMONIALE.

Attività.

Titoli:

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento	L.	1.469.560.000
Buoni postali fruttiferi	»	259.950.000
Obbligazioni	»	1.630.700.000

Depositi:

Conto corrente postale	»	1.773.769.104
Conto Banca Nazionale del Lavoro	»	1.321.465.984
Conto Banco di Roma	»	1.701.680.984
Conto Banco di Santo Spirito	»	1.282.130.525
Anticipazione cedole	»	779.100
Residui attivi	»	363.678.602
Crediti per recupero	»	237.890
Crediti per riscatti	»	5.133.910

Totale L. 9.809.086.099

<i>Passività.</i>	
Riserva matematica . . .	L. 8.438.022.132
Riserva per spese impro- duttive	» 51.044.583
Fondo oscillazione titoli.	» 79.966.640
Residui passivi	» 1.173.524.015
Debiti	» 36.308.219
Recuperi conto capitali .	» 237.890
Riscatti conto capitali .	» 5.133.910
Totale	L. 9.784.237.389

Riepilogo:	
Attività	L. 9.809.086.099
Passività	» 9.784.237.389
Capitale netto	L. 24.848.710

CONTO ECONOMICO.	
Spese:	
Effettive	L. 1.644.947.496
Utile netto	» 24.848.710
Totale	L. 1.669.796.206

Rendite:	
Effettive	L. 1.644.947.496
Sopravvenienze attive .	» 15.970.000
Utile per rimborso obbli- gazioni	» 8.878.710
Totale	» 1.669.796.206

Per quanto sopra e considerato in particolare:

a) che i Titoli della Cassa sono passati da lire 3.080.710.000 al 1° luglio 1962 a lire 3.360.210.000 al 30 giugno 1963;

b) che le variazioni sui Depositi (Conto corrente postale e conti correnti bancari liberi e vincolati) hanno dato luogo ad un incremento di lire 1.565.741.129; infatti, il gruppo dei depositi presso gli istituti di credito è passato da lire 4.513.305.468 al 1° luglio 1962 a lire 6.079.046.597 al 30 giugno 1963;

c) che la Riserva Matematica è passata da lire 7.242.110.390 al 1° luglio 1962 a lire 8.438.022.132 al 30 giugno 1963 con l'in-

cremento di lire 1.195.911.742; è stata predisposta l'unità proposta di legge intesa principalmente ad autorizzare la citata Cassa integrativa a concedere prestiti al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ancorché non iscritti alla Cassa anzidetta, per la costruzione o l'acquisto di case economiche a proprietà individuale o indivisa, con o senza contributo dello Stato.

Tali prestiti verrebbero concessi al saggio d'interesse ed entro i limiti di somme che saranno annualmente stabiliti dall'apposito Comitato della Cassa di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688 e tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie.

Detto saggio d'interesse, che dovrà comprendere una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione, non potrà comunque essere superiore a quello fissato per i prestiti concessi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

La proposta di legge mira ancora a consentire per ovvie finalità sociali la concessione di piccoli prestiti a tutto il personale telefonico e l'erogazione di sussidi limitatamente al personale telefonico assistito dalla Cassa trovantesi in condizioni di particolare disagio o bisogno.

Premesso ciò i sottoscritti proponenti fanno voti per l'approvazione del disegno di legge di cui trattasi anche perché esso consentirebbe:

1°) alla ripetuta Cassa integrativa di realizzare più adeguati interessi sui capitali disponibili che investirebbe e che sarebbero assistiti da garanzie ipotecarie, cessioni stipendio ecc.;

2°) al personale dell'A. S. S. T. di potere finalmente avere una casa e cioè quel bene fondamentale per combattere tante miserie di ordine sociale e morale e che ha influenza predominante sulla vita familiare;

3°) al Governo di facilitare l'afflusso di capitali all'edilizia e di incoraggiare l'accesso del risparmiatore alla proprietà della casa, specie in questo particolare momento in cui la crisi degli alloggi sta assumendo aspetti veramente preoccupanti ed un massiccio intervento dello Stato non può più farsi attendere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134 è autorizzata, in aggiunta agli Istituti ed Enti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a concedere prestiti a lunga scadenza al personale di ruolo ed ai pensionati della Azienda di Stato per i servizi telefonici, ancorchè non iscritti alla Cassa anzidetta, per la costruzione o l'acquisto di case popolari ed economiche a proprietà individuale od indivisa, con o senza contributo dello Stato.

ART. 2.

I prestiti di cui al precedente articolo 1, debbono essere ammortizzati in un massimo di 35 anni e debbono essere garantiti dagli interessati mediante ipoteca di 1° grado.

Il saggio d'interesse ed i limiti di somma per tali prestiti, saranno annualmente stabiliti dall'apposito Comitato di detta Cassa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688 e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Detto saggio d'interesse, che dovrà comprendere una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione, non potrà comunque essere superiore a quello fissato per i prestiti concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

ART. 3.

La predetta Cassa integrativa, è altresì autorizzata a concedere allo stesso personale di cui all'articolo 1, prestiti a breve scadenza.

ART. 4.

I prestiti di cui all'articolo 3 non possono superare l'ammontare di una mensilità della retribuzione o pensione percepita e debbono essere recuperati in non più di 12 quote mensili consecutive, mediante trattenuta da operarsi a cura dell'Azienda. In caso di morte o di invalidità assoluta e permanente dell'impiegato che abbia contratto un prestito a breve scadenza, non deve farsi luogo al recupero del debito residuo.

Il saggio d'interesse per tali prestiti a breve scadenza e la somma all'uopo destinata, saranno stabiliti annualmente dall'apposito comitato di detta Cassa, di cui al citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

ART. 5.

I prestiti di cui agli articoli 1 e 3 non possono essere concessi:

a) al personale che non abbia almeno un anno di servizio;

b) al personale di ruolo che abbia in corso di ammortamento una cessione concessa dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altro istituto autorizzato;

c) al personale per il quale l'Azienda non assuma l'impegno della trattenuta.

I prestiti già contratti con la Cassa integrativa debbono essere ammortizzati in unica soluzione quando il personale contragga altro prestito o mutuo con uno degli enti o istituti di cui alla precedente lettera b).

I prestiti a lunga scadenza possono essere concessi una sola volta, mentre i prestiti a breve scadenza possono essere rinnovati, subordinatamente alla estinzione di quelli precedentemente contratti.

ART. 6.

Gli uffici competenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzati, ciascuno per il dipendente personale, a dar corso alle trattenute mensili sulle competenze, a scomputo dei prestiti sopra previsti, con le modalità, in quanto applicabili, vigenti per la concessione dei prestiti da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

ART. 7.

La Cassa suddetta può altresì accordare sussidi straordinari a favore del personale telefonico iscritto alla Cassa stessa ed in quiescenza.

La misura di tali sussidi e la somma all'uopo destinata, saranno annualmente stabiliti in base alla disponibilità dei fondi, dall'apposito Comitato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

ART. 8.

È data facoltà alla predetta Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di dettare con apposito regola-

mento, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle poste e telecomunicazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, particolari norme per la disciplina della concessione dei prestiti e dei sussidi e per la regolamentazione di tutti i conseguenti rapporti.

ART. 9.

Per quanto non è previsto nella presente legge circa i prestiti per la costruzione o l'acquisto di case, si applicano le norme del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni nonché le altre disposizioni vigenti concernenti agevolazioni e provvidenze in materia di edilizia popolare ed economica.